
	REGIONE LIGURIA – PROTEZIONE CIVILE	
Mod. D0	ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DANNI SOGGETTI PRIVATI ED ASSIMILATI – MOD. D	

Istruzioni per la compilazione della segnalazione danni soggetti privati ed assimilati – Mod. D
Chi può presentare la segnalazione.

Tutte le persone fisiche che abbiano subito danni ad abitazioni, parti comuni condomini, beni mobili registrati e non (mobili di casa, automobili, moto), danni a strutture diverse dalle abitazioni (muri di contenimento, garage, pertinenze delle abitazioni).

Le persone giuridiche diverse dalle imprese, cioè Associazioni, fondazioni, Enti anche religiosi che perseguono scopi di natura sociale.

N.B. le attività economiche che svolgono in tutto od in parte la propria attività in immobili di proprietà di terzi possono segnalare i danni subiti a detti immobili e chiedere i relativi contributi; per tanto le persone fisiche proprietarie di immobili sede di attività economiche possono concedere la prevista autorizzazione all'attività economica, o in assenza di accordo con l'attività stessa segnalare il danno attraverso il mod. D al Comune in cui è avvenuto il danno, segnalando la categoria di danno "A7";

Entro quando presentare la segnalazione.

Entro 30 giorni dall'evento; il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo dall'evento (che pertanto è il primo), e l'ultimo giorno utile per la presentazione della segnalazione è il 30. In caso di trasmissione tramite posta fa fede il timbro postale di partenza; in caso di trasmissione tramite telefax o PEC vale comunque la data di partenza, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente. Nel caso il 30 giorno cada di domenica o comunque in giorno festivo è automaticamente prorogato al feriale immediatamente successivo.

A chi presentare la segnalazione

Al Comune in cui è avvenuto il danno; se sono costituiti, presso i Municipi del Comune (nei Comuni più grandi). Nel caso di situazioni estreme di calamità naturale o catastrofe per cui le sedi dell'Amministrazione Comunale siano inagibili, irraggiungibili o comunque non possano svolgere le proprie funzioni la segnalazione può essere inviata all'Amministrazione regionale (Protezione Civile) con le modalità sopra indicate.

A cosa serve la segnalazione

La presentazione della segnalazione di danno nei termini è necessaria per accedere ad eventuali contributi, ma non dà certezza in ordine alla loro effettiva erogazione; a pag. 3 è specificato che "il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione di danno è necessaria per accedere ai benefici che eventualmente saranno previsti, ma non da diritto ne' fornisce garanzia di erogazione di contributi, che sono subordinati all'effettivo stanziamento di idonei fondi statali o regionali".

Le segnalazioni sono fondamentali per poter, nei 30 gg dall'evento, fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile Nazionale il quadro dei danni occorsi e permettere i successivi provvedimenti per il superamento dell'emergenza.

Cosa deve essere allegato alla segnalazione

1. Ai sensi della normativa vigente (D.P.R. n. 445/2000) alla segnalazione deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità.
2. Idonea documentazione fotografica.



NON E' OBBLIGATORIO PRESENTARE LA PERIZIA REDATTA DA UN TECNICO ABILITATO, CHE SARA' EVENTUALMENTE RICHIESTA SUCCESSIVAMENTE PER L'ACCESSO AD EVENTUALI CONTRIBUTI.

In caso di diversi comproprietari di un unico bene (immobile)

E' lasciata la facoltà agli interessati di scegliere se segnalare il danno relativo alla propria quota di comproprietà o se segnalare il danno complessivo con delega degli altri comproprietari.

A pag. 2 occorre indicare la tipologia di danno di immobile (prima casa, seconda casa, condominio); subito dopo, prima della tipologia "beni mobili" occorre indicare se si è (alternativamente):

o proprietario del bene;

o comproprietario, e si presenta la domanda unicamente per la propria quota di proprietà;

o comproprietario delegato dagli altri comproprietari; in tal caso occorre allegare la delega e si segnala il danno complessivo di tutte le quote del bene.

Beni mobili

La categoria beni mobili (pag. 2, ultima riga) comprende sia i beni mobili registrati (automobili, moto, veicoli in generale) che i non registrati (mobili di casa, vestiario, tutto ciò che è all'interno di un abitazione).

In caso di parti comuni non strutturali di un condominio

In caso di allagamenti è frequente il danneggiamento degli impianti del condominio (caldaie, ascensori), che devono essere considerati comunque come beni immobili. In tale ipotesi barrare la categoria A5, e specificare a pag. 3 il dettaglio dei danni.

Possibilità di delega

E' prevista la possibilità, da parte del proprietario del bene di cui si segnala il danneggiamento, di delegare un terzo alla presentazione della segnalazione. In tale caso si allega alla segnalazione la delega del proprietario/titolare e si specifica a pag. 2 ("In qualità di delegato dal proprietario o dai comproprietari").